



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA

Regolamento per l'utilizzo del Giardino Botanico dell'Olivo Oliveto Sperimentale della Garbella

Introduzione – Cenni storici

L' imperiese è da secoli considerato terra d'eccellenza per la produzione dell'olio di oliva. Le varietà di olivo coltivate, il clima della zona e quindi la qualità dell'olio sono stati e sono tuttora oggetto di studio e di discussione.

Il patrimonio olivicolo del ponente ligure è costituito per la maggior parte dalla varietà "*taggiasca*" che deve il suo nome a monaci del monastero di Taggia che, intorno al 1100, nel diffusero la coltivazione.

Per l'importanza economica che aveva assunto la filiera olivo-olio e per contribuire a risolvere i molti problemi legati ad una crisi olivicola dei primi anni del secolo scorso, il **23 settembre 1911** con Decreto Ministeriale - elenco 10207 - venne istituito in Porto Maurizio il "*Regio Oleificio Sperimentale*", alle dipendenze dell'allora Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste (la città di Imperia nasce nel 1923 dall'unione di Oneglia, Porto Maurizio e altri 7 piccoli comuni).

Nel **1924** il Governo riorganizzò e ingrandì il campo d'azione del Regio Oleificio che con **Regio Decreto n. 821 del 18 maggio**, venne trasformato in Ente autonomo, sotto la direzione del Prof. *Carlo Carocci Buzi*, con la denominazione di "*Istituto Sperimentale per l'Olivicoltura e l'Oleificio di Imperia*" con le seguenti funzioni: studi e ricerche volte al progresso dell'olivicoltura, assistenza tecnica agli olivicoltori.

L' Istituto in allora, avente sede in un apposito edificio in Porto Maurizio costituito da un piano terreno dove erano ubicate le macchine e da un piano superiore dedicato all'olivaio, agli uffici ed al laboratorio chimico attrezzato per l'analisi delle sanse, prese in locazione un oliveto costituito da circa 800 piante lungo la strada provinciale per l'abitato dei Piani e successivamente un oliveto anche nella Valle di Rezzo.

Nel 1933 il Ministero dell'Agricoltura acquistò in Regione Garbella di Porto Maurizio un appezzamento di terreno della superficie di mq. 14.507. Nel terreno di nuovo acquisto, nel marzo del 1939, vengono messe a dimora n. 190 piantine d'ulivo in rappresentanza di 34 cultivar da olio e 8 da tavola. I primi raccolti iniziano nel novembre del 1940. Si è così formato "*L'oliveto sperimentale di Imperia*".

Il 23 novembre del 1967 con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 all'articolo 14 l' "*Istituto Sperimentale per l'Olivicoltura e l'Oleificio di Imperia*" è stato soppresso e la gestione dell'oliveto in regione Garbella affidata all'Istituto Sperimentale di Floricoltura di Sanremo che, non utilizzandolo per motivi logistici ha deciso all'inizio degli anni '90 di alienarlo.

Dopo notevoli traversie ed un lungo periodo di quasi abbandono l'Amministrazione Provinciale di Imperia, essendo venuta a conoscenza dell'intenzione dell'Istituto di procedere all'alienazione, con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 52 del 22 maggio 1991 e n. 76 del 28 giugno 1991 ha deliberato di acquistare l'area olivicola di mq. 14.507 con l'annesso fabbricato rurale di mq. 62,50 al prezzo di £ 333.000.000 grazie anche al

contributo finanziario della Regione Liguria e della Camera di Commercio di Imperia. Il fondo olivicolo dal 1997 è stato ripristinato attraverso operazioni agro – colturali e la ristrutturazione dell’edificio rurale. Il risultato finale è stato quello di ricreare una struttura di alta valenza scientifica sia per gli operatori del settore olivicolo che per il pubblico.

Negli ultimi anni, a causa della contrazione di personale e del processo di riordino degli enti provinciali, l’Oliveto è stato parzialmente abbandonato.

La Provincia di Imperia, mediante il presente Regolamento, intende disciplinare l’utilizzo del giardino botanico sopra descritto affinché il patrimonio di cultura che esso rappresenta ritorni a essere studiato, conservato, sviluppato e valorizzato con opportune azioni produttive, formative, turistiche, gastronomiche e sociali.

Ad oggi l’Oliveto necessita di cospicui interventi manutentivi e di recupero specialmente per gli aspetti tecnico agrari.

Articolo 1 - Locazione

1. L’ “Oliveto Sperimentale”, sito in Regione Garbella di Imperia e accessibile da Salita Aicardi, di proprietà provinciale, è censito catastalmente al foglio censuario n. 3 di Imperia ai mappali n. 410/412/413/414/465/491/492/538 per un totale di mq. 14.507.
2. E’ dotato di un piccolo fabbricato rurale di mq. 62,50, di un impianto di irrigazione che si avvale di acque sorgive raccolte in pozzi e di n. 2 cisterne di capacità rilevante e di una serra della superficie di mq. 225.

Articolo 2 – Classificazione del bene

1. L’ “Oliveto Sperimentale”, come identificato all’articolo 1, è classificato bene patrimoniale indisponibile ai sensi dell’articolo 826 del Codice Civile ossia bene di proprietà provinciale destinato ad un pubblico servizio, il quale, giusto quanto disposto dall’articolo 828 Codice Civile non può essere sottratto alla sua destinazione naturale.

Articolo 3 – Utilizzo del bene

1. Il bene provinciale di cui all’articolo 1 può essere conferito in uso nella forma della concessione amministrativa. Il rapporto concessorio è sottoposto a regole di diritto pubblico e pertanto le condizioni per la concessione dell’immobile sono disposte unilateralmente dall’Amministrazione Provinciale.

2. **L'obiettivo prioritario** è quello di valorizzare l' area di proprietà dell'Amministrazione, con l'attribuzione di concessione di gestione a soggetti sotto indicati, **a seguito di presentazione di progetti gestionali** che assicurino al piena fruizione dei beni concessi, la loro cura, gestione e valorizzazione, secondo le seguenti finalità:
- a. **Offrire uno spazio** ad associazioni di volontariato e/o di promozione sociale, fondazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e/o le altre Istituzioni di carattere pubblico o privato, operanti sul territorio provinciale, con personalità giuridica acquisita ai sensi dell'articolo 1 del DPR 10 febbraio 2000 n. 361 senza fini di lucro e/o a associazioni di volontariato e/o di promozione sociale, operanti sul territorio provinciale, non riconosciute di cui all'articolo 36 del Codice Civile che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile, in modo inequivocabile, desumere l'assenza totale di finalità lucrative, e/o associazioni sopra indicate riunite, che abbiano conferito apposito mandato con rappresentanza ad un capogruppo nonché a Istituti Scolastici e Universitari;
 - b. **Creazione di un luogo** di aggregazione culturale, ricreativo, prevalentemente, anche se non esclusivamente, affinché il patrimonio di cultura che esso rappresenta ritorni a essere studiato, conservato, sviluppato e valorizzato con opportune azioni produttive (studio scientifico delle cultivar presenti), formative, agricole, turistiche, sociali, culturali e gastronomiche attraverso attività di tutela dell'ambiente e della specie animale, attività di promozione, tutela, sviluppo dei diritti umani, attività sociali, didattiche, culturali e/o scientifiche, attività promozionali nel campo turistico, ricreativo.
3. La concessione dell'area sopra descritta **avverrà a titolo gratuito alle associazioni e/o Istituti indicati alla lett. a)** operante in campo sociale, del volontariato, culturale, ricreativo e scolastico, che presenterà il miglior progetto per la rivitalizzazione dell'area, in linea con gli obiettivi sopra espressi e compatibile con gli usi previsti dalla normativa urbanistica, a seguito di partecipazione ad avviso pubblico.
4. La gestione di tutte le strutture, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, saranno a cura e spese del concessionario, individuato con procedura ad evidenza pubblica, per tutta la durata del contratto di concessione. Le spese di gestione del concessionario saranno compensate da eventuali ricavi.
5. La gestione di tale immobile provinciale è ispirata ai principi generali di economicità, di efficienza, di produttività, di redditività e di razionalizzazione delle risorse nel rispetto degli interessi sociali della comunità provinciale. Deve essere salvaguardata l'esigenza del mantenimento e del miglioramento patrimoniale attraverso attività mirate a prevenire lo stato di degrado del bene stesso con

interventi mirati anche strutturali che ne garantiscano l'idoneità allo scopo al quale è stato destinato.

Articolo 4 - Modalità di rilascio della concessione

1. La concessione dell'utilizzo del bene patrimoniale indisponibile non può in alcun caso confliggere con il perseguimento dell'interesse pubblico primario per cui il bene destinato è classificato ai sensi di legge.
2. L'atto di concessione da sottoscrivere da ambo le parti, deve essenzialmente prevedere:
 - a) l'esatta individuazione del bene integrata dal rilievo dello stato dei luoghi e planimetrie relative;
 - b) gli oneri e le modalità di utilizzo del bene;
 - c) la data di decorrenza del rapporto e il termine di scadenza;
 - d) le condizioni per la conservazione in buono stato del bene concesso e per l'esercizio delle attività cui è destinato;
 - e) l'ammontare della cauzione che dovrà versare il concessionario.
 - f) tutte le altre clausole ritenute opportune e/o necessarie nel caso specifico;
3. L'Amministrazione Provinciale procede alla concessione del bene mediante una procedura di evidenza pubblica.
4. L'assegnazione avverrà a favore del soggetto che offra le maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico, tenendo anche conto, in particolare, della destinazione del bene in rapporto con gli interessi della collettività e dell'offerta complessiva di servizi finalizzati alla pubblica fruizione ed allo sviluppo delle attività di volontariato.
5. La concessione verrà assegnata alla proposta che meglio risponda qualitativamente e quantitativamente ai seguenti parametri di valutazione:
 - a. Qualità, originalità ed innovazione del progetto gestionale, anche in rapporto alla proposta di sistemazione complessiva e valorizzazione dell'area, offerte integrate e collaborazione con altre realtà locali -
 - b. Qualità e articolazione delle esperienze maturate in ambito culturale, ricreativo, sportivo
 - c. Numero di iscritti all'Associazione o Società

Articolo 5 - Durata della concessione

1. La concessione avrà la durata minima di anni 4 e durata massima di anni 10, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

2. Alla scadenza naturale del contratto, sarà possibile procedere a rinnovo per un numero massimo di anni pari alla durata del contratto iniziale, previo provvedimento espresso dell'Amministrazione Provinciale e salvo verifica positiva dell'utilizzo degli immobili.
3. La concessione è revocabile in qualsiasi momento, per negligenza del concessionario (ad esempio utilizzo improprio dell'area, non realizzazione del progetto proposto da parte del concessionario, ecc.)

Articolo 6 - Diritto di recesso

1. E' data facoltà al concessionario di poter recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso scritto motivato al concedente, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Articolo 7 - Garanzie cauzionali - Altro obblighi del concessionario

1. a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione il concessionario dovrà costituire, prima del rilascio dell'atto concessorio, idonea cauzione, mediante deposito cauzionale o fideiussione, con le modalità previste all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a favore dell'Amministrazione Provinciale, una cauzione stabilita e ritenuta congrua dai competenti uffici. La cauzione deve essere prestata contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione.
1. La cauzione di cui sopra è prestata indifferentemente nelle seguenti forme:
 - a) mediante garanzia fideiussoria rilasciata da una delle imprese esercenti l'attività bancaria previste dal DPR 22 maggio 1956, n. 635;
 - b) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi del DPR 13 febbraio 1959, n. 449 e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175
2. Il concessionario deve altresì garantire una utilizzazione dei beni compatibile con le disposizioni legislative in materia di sicurezza.
3. Il concessionario è tenuto ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi della Provincia, le cui richieste in tal senso potranno essere avanzate in qualunque momento.
4. Il concessionario è tenuto ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia del bene oggetto di concessione da qualunque manomissione da parte di terzi tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica e la funzionalità pubblica che lo caratterizza.

5. Il concessionario nel caso in cui, per l'attività di utilizzo del bene, impieghi personale dipendente è tenuto al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro restando esclusa ogni responsabilità dell'Ente concedente per violazioni in materia.
6. Il concessionario è tenuto a non compromettere e, possibilmente, a favorire l'utilizzo pubblico del bene ove prevista contrattualmente la sua coesistenza e compatibilità con l'uso concesso.
7. Al concessionario è vietata la sub concessione senza il consenso scritto dell'Amministrazione concedente pena l'immediata decadenza dalla concessione e l'incameramento della cauzione, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione concedente.
8. Il concessionario è tenuto a rispettare in ogni sua parte il presente regolamento.

Articolo 8 – Spese a carico del concessionario

1. Tutte le spese inerenti la concessione ed il contratto di concessione e quelle a questi conseguenziali, nessuna esclusa, sono a carico del concessionario, insieme a quelle di copia, di bollo, di registro, di istruttoria e per diritti di segreteria se dovuti.
2. Il concessionario è tenuto al rimborso delle imposte e tasse relative alla conduzione e all'utilizzo del bene concesso riviste dalle normative vigenti, restando ogni eventuale rischio relativo a suo carico.

§§§§§§§§§§§§§§§§